



AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE
SERGIO MONTI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR.	FILE	SEGNATURA.XML
DEL	CFR.	FILE	SEGNATURA.XML

Invio mezzo PEC:
All' ing.

OGGETTO: Quesito in merito all'applicabilità della DGR 1814/2020

In data _____ con nota assunta agli atti della scrivente Area con prot. _____ del _____ è pervenuta alla scrivente Area una richiesta di chiarimenti in merito ai seguenti temi:

- *"Inapplicabilità della DGR 1814 per pratiche depositate prima della data del 07/12/2020";*
- *"Esclusione dal procedimento semplificato (parametri adottati per la definizione delle varianti non sostanziali di cui alla DGR 2272 del 2016) degli interventi rilevanti che, nella fattispecie, riguarderebbero progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme sismiche";*
- *"Qualora l'esecuzione dei lavori fosse difforme da quanto indicato nel progetto depositato e che le omissioni non fossero state ancora oggetto di accertamento (i lavori strutturali sono ultimati e sono già state eseguite le finiture) per sanare le difformità, l'unica strada potrebbe essere solo quella dell'autodenuncia e conseguentemente si configurerebbe la violazione di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, perché risulterebbe non essere stato depositato un progetto di variante sostanziale prima di eseguire i lavori";*

In risposta ai chiarimenti richiesti si riscontra quanto segue:

1. Come precisato al punto 2 del deliberato della D.G.R. n. 1814/2020 le previsioni della citata D.G.R. non trovano applicazione per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione sul BUR della suddetta Delibera, per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello Unico comunale;
 - sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;
2. Premesso che non è chiaro cosa si intenda con la frase *"Esclusione dal procedimento semplificato (parametri adottati per la definizione delle varianti non sostanziali di cui alla DGR 2272 del 2016) degli interventi rilevanti"* si ricorda che come specificato al comma 2, lettera b) dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 2008, i progetti presentati a seguito di accertamento di

violazione delle norme antisismiche, sono soggetti ad autorizzazione sismica (c.d. autorizzazione in sanatoria).

Tale obbligo è stato ribadito anche al punto A.4.3. dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 1814/2020 dove è specificato che i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, sono soggetti ad autorizzazione sismica (c.d. autorizzazione in sanatoria) e, come specificato ai punti B.1, B.2, B.3 e B.4 dell'allegato 1 alla medesima Delibera tale obbligo sussiste anche quanto gli interventi in sanatoria siano inquadrabili nell'ambito di quelli di minore rilevanza di cui alla lettera B dell'allegato 1 alla DGR 1814/2020.

3. Infine, per quanto attiene l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. 19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge si rimanda al parere del Comitato tecnico Scientifico della Regione Emilia-Romagna n. 68 del 2013 che qui si intende integralmente richiamato ed al quale è opportuno riferirsi per il corretto inquadramento del caso specifico del quale non si hanno informazioni.

Cordiali saluti.

Ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 fasciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

RR/AnB